



N. 127 - agosto 2016

## EDITORIA (e alcuni altri profili)

### NOTE SULL'A.S. N. 2271-A

#### Articolo 1

*(Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione)*

L'**articolo 1** del disegno di legge disciplina l'istituzione di un *Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*, ponendolo nello stato di previsione del Ministero dell'economia.

Si tratta del Fondo già deciso dalla legge di stabilità 2016 (che lo collocava nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico: cfr. articolo 1, comma 160, lettera *b*) della legge n. 208 del 2015, ove è altresì posta una riserva all'erario per il triennio 2016-2018 di quote delle eventuali maggiori entrate giungenti dal canone di abbonamento alla televisione; in attuazione, è stato istituito nello stato di previsione di quel Ministero il capitolo 3125 denominato "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" con una dotazione di 48.079.890 euro per il 2016, di 47.871.017 per il 2017 e 46.347.210 per il 2018).

Finalità del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione - specifica il **comma 1** - sono:

- ✓ l'attuazione dei principi posti dall'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione;
- ✓ l'incentivazione della innovazione dell'offerta formativa nonché dei processi di distribuzione e di vendita;
- ✓ l'incentivazione della capacità di investimento delle imprese, nonché di loro acquisizione di posizioni di mercato "sostenibili nel tempo";
- ✓ lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel campo digitale.

Il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione così previsto è inteso come unitario centro di confluenza di una articolata strumentazione finanziaria. In esso infatti - prevede il **comma 2** - confluiscono:

- ✓ le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica (anche digitale), incluse quelle del Fondo straordinario per gli interventi dell'editoria (istituito dalla legge n. 147 del 2013, legge di stabilità 2014, al comma 261 dell'unico articolo di cui è costituita);
- ✓ le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 162 della legge n. 208 del 2015 (è la citata legge di stabilità 2016, la quale ha disposto che per gli anni dal 2016 al 2018 le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, siano riversate all'Erario per una quota

pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: *a*) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista (dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007) ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; *b*) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; *c*) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013. Nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione confluiscono altresì, ai sensi del successivo comma 162 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale);

- ✓ una quota - fino all'importo massimo di 100 milioni in ragione d'anno per il periodo 2016-2018 - delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione (di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016, appena sopra rammentato);
- ✓ le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. n. 917 del 1986), posti a carico di taluni soggetti. Essi sono:
  - i concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
  - le società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione, le quali svolgano raccolta pubblicitaria diretta. Il reddito complessivo è qui calcolato con riguardo alla parte corrispondente all'ammontare dei ricavi derivati da tale attività di raccolta pubblicitaria, in proporzione rispetto all'ammontare dei ricavi totali;
  - altri soggetti che esercitino l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa internet.

Circa la ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione dispone il **comma 4**.

**Le somme del Fondo non impegnate in corso di esercizio possono essere impegnate in quello successivo, prevede modifica introdotta dalla Commissione Affari costituzionali del Senato in sede referente** (in ottemperanza a parere della Commissione Bilancio).

Le risorse sono previste come ripartite a metà (tra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico), se afferiscano alle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento televisivo o al contributo di solidarietà imposto agli operatori della raccolta pubblicitaria.

Per le altre risorse del Fondo, i criteri di ripartizione (annuale) sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con i due Ministri dello sviluppo economico e dell'economia).

Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari (le quali hanno 30 giorni a disposizione per l'espressione del parere).

Siffatta ripartizione delle altre risorse del Fondo "tiene conto" delle proporzioni esistenti tra risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica da un lato, ed emittenza radiofonica e televisiva a livello locale dall'altro.

Il decreto circa i criteri di ripartizione può destinare una percentuale (che esso predefinisce) del Fondo al finanziamento di progetti comuni volti all'innovazione informativa in campo digitale (anche multimediale).

Ad altro atto secondario - ossia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il concerto del solo Ministro dello sviluppo economico - è demandata la definizione dei "requisiti soggettivi", dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti. **Su tale atto è previsto - a seguito di modifica introdotta dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente - un parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (entro sessanta giorni). Ed è un parere 'rinforzato'** (sul modello di quello previsto in più disposizioni dalla legge n. 124 del 2015, recante deleghe per la riorganizzazione della Pubblica Amministrazione), **in quanto lo se il Governo non vi si attenga, è tenuto ad un 'supplemento' di informativa, trasmettendo nuovamente il testo e correlative osservazioni alle Camere, con facoltà per le competenti Commissioni parlamentari di ancor esprimere osservazioni.**

Ed un d.P.C.m. è poi chiamato ad annualmente stabilire la destinazione delle risorse per gli interventi che ricadano nella competenza della Presidenza del Consiglio.

**La Commissione Affari costituzionali in sede referente (ricependo indicazione giungente da parere della Commissione Bilancio) ha introdotto previsione per una posticipazione della confluenza entro il citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delle risorse (oggi poste entro lo stato di previsione del Ministero dell'economia) volte alla corresponsione dei rimborsi (destinati alle concessionarie dei servizi di telecomunicazioni) per le riduzioni tariffarie applicate alle case editrici.**

Si tratta di rimborsi liquidati a consuntivo ai gestori, a fronte del contributo in termini di agevolazione tariffaria da essi applicato alle imprese editoriali. Poiché tra agevolazione effettuata e rimborso corre un lasso temporale sovente prolungato, l'immediato trasferimento al Fondo di tali risorse sguarnirebbe il soddisfacimento (obbligatorio) di creditori già individuati e titolari di un diritto soggettivo.

Pertanto si prevede **una posticipazione, sì che la confluenza nel Fondo si abbia (comunque al netto del pagamento dei rimborsi già maturati, specifica l'articolo 8 comma 4 introdotto del pari in sede referente) nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore di un regolamento di delegificazione che riscriva la disciplina delle agevolazioni sulle tariffe telefoniche e di trasmissione dati, onde por fine alla concatenazione sempre rinnovantesi di agevolazione da parte del gestore e suo obbligato rimborso (quantificabile solo *ex post*). La via pare essere la trasformazione dell'agevolazione applicata dal gestore, in contributo corrisposto direttamente all'impresa editrice, entro un tetto complessivo** (diversamente, queste risorse

potrebbero drenare quelle del Fondo destinate ad altre finalità).

*Invero, la delegificazione quale disegnata dalla legge n. 400 del 1988 (suo articolo 17, comma 2) prevede che sia la disposizione di legge autorizzatoria a determinare le norme regolatrici della materia nonché a disporre l'abrogazione delle norme vigenti (con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento). Diversamente, la disposizione introdotta nel testo si limita a individuare il mero oggetto della disciplina delegificata (soggetti beneficiari, requisiti di ammissione, modalità, termini, procedure per l'erogazione, semplificazione delle procedure, smaltimento degli 'arretrati'). L'individuazione ("ricognizione") delle norme da abrogare (in quanto incompatibili) è demandata al regolamento di delegificazione.*

## Articolo 2

*(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti)*

L'**articolo 2** reca delega al Governo, su un triplice versante:

- ✓ ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria (nonché dell'emittenza radio-televisiva locale, a seguito del vaglio referente della Commissione Affari costituzionali) (commi 1-3);
- ✓ ridefinizione della disciplina pensionistica dei giornalisti (commi 4-6);
- ✓ composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (medesimi commi 4-6).

I commi 7 e 8 concernono poi profili finanziari o procedimentali, relativi alle deleghe così accordate.

Dunque i **commi 1-3** concernono la *ridefinizione normativa del sostegno pubblico all'editoria*.

Ambito della delega - secondo il **comma 1** - è la ridefinizione della disciplina relativa a:

- ✓ contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici;
- ✓ misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici - **nonché dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, ha aggiunto la Commissione Affari costituzionali in sede referente**;
- ✓ innovazione del sistema distributivo;
- ✓ finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria da parte di imprese di nuova costituzione;
- ✓ misure per il sostegno a processi di ristrutturazione e riorganizzazione delle imprese editrici già esistenti.

Il termine previsto per l'esercizio di siffatta delega è *sei mesi* dall'entrata in vigore del disegno di legge.

Il **comma 2** sancisce i principi e criteri direttivi della delega.

Essi attengono in generale ai seguenti profili:

- ✓ destinatari dei contributi;
- ✓ meccanismi di determinazione e di calcolo dei contributi;
- ✓ requisiti di accesso alla contribuzione ed esclusione dai contributi di alcuni soggetti;
- ✓ semplificazione amministrativa dell'erogazione;
- ✓ incentivazione degli investimenti in innovazione digitale;
- ✓ incentivazione ad innovazioni da parte di *start-up*;
- ✓ rete di vendita, così come canali di vendita telematici;
- ✓ incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari.

La **lettera a)** di tale comma 2, relativa alla ridefinizione della platea dei *beneficiari dei contributi*, prescrive - quale condizione necessaria per il finanziamento statale - un "esercizio esclusivo di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale".

Siffatta attività informativa, per essere ammessa al contributo, deve essere condotta da:

- ✓ imprese editrici costituite come *cooperative giornalistiche* (circa compagine societaria e concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, ulteriori determinazioni sono demandate al decreto legislativo delegato);
- ✓ enti senza fini di lucro;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro - limitatamente ad un periodo di *tre anni*, in questo caso.

Si prevede - dalla **lettera b)** - il *mantenimento del finanziamento* (ma la possibilità per il legislatore delegato di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso sia ai meccanismi di calcolo dei contributi) per:

- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione delle *minoranze linguistiche*;
- ✓ imprese ed enti che editino periodici per *non vedenti e ipovedenti*, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici: in tal caso, si definisce già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
- ✓ *associazioni dei consumatori* (a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005).

Con riferimento alle ultime due fattispecie, si tratta di enti senza fine di lucro (ai quali fa riferimento, come si è ricordato, anche la lettera a)).

- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e *diffusi all'estero* o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.

Sono invece *esclusi esplicitamente dalla contribuzione statale*, per volere della **lettera c)**:

- ✓ *organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali;*
- ✓ periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa.

La **lettera d)** ha ad oggetto *requisiti* oggettivi per accedere alla contribuzione. I criteri direttivi postivi sono:

- ✓ riduzione a *due anni* dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata (si è ricordato come tale requisito sia invece di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)* della legge n. 250 del 1990; e sia di cinque anni, per le imprese editrici costituite dall'avvio del 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge n. 266 del 2005);
- ✓ regolare *adempimento degli obblighi contrattuali di lavoro*, derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro (comparativamente più rappresentative);
- ✓ edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, anche in eventuale parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
- ✓ obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti, a qualsiasi titolo;
- ✓ obbligo di contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.

I principi e criteri direttivi per il *calcolo dei contributi* sono oggetto della **lettera e)**.

**La Commissione Affari costituzionali in sede referente ha soppresso il criterio** (presente nel disegno di legge quale giunto in Senato) **del "superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale". Pertanto tale distinzione pare dover permanere.** Al riguardo, può rammentarsi come il decreto-legge n. 63 del 2012, nel porre una disciplina dei contributi alle imprese editrici "in attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria", avesse inteso commisurare la contribuzione (oltre che ai livelli di occupazione professionale) agli effettivi livelli di vendita differenziandoli a seconda che la testata fosse nazionale (definendo tale quella distribuita in almeno tre Regioni con una percentuale di distribuzione in ciascuna Regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale), con una soglia di accesso al contributo posta nella vendita di almeno il 25 per cento delle copie distribuite, ovvero fosse testata locale, con soglia di vendita di almeno il 35 per cento delle copie distribuite.

I criteri pertanto sono:

- ✓ *graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute* – prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta – e, per le testate *on line*, in funzione dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti. **Riguardo la prescrizione di una soglia minima di copie annue vendute, prevista nel disegno di legge (30 per cento rispetto alle copie di-**

**tribuite per la vendita), la Commissione Affari costituzionali referente ha mantenuto quella soglia immutata per le testate locali, l'ha di contro diminuita per le testate nazionali (al 20 per cento).**

Secondo il ricordato decreto-legge n. 63 del 2012, la soglia minima di copie vendute, al di sotto della quale non si abbia diritto al contributo, è il 35 per cento per le testate locali, il 25 per cento per le testate nazionali (con riferimento alle copie distribuite). E quel decreto-legge definisce "copie vendute" quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso (purché considerate ammissibili in conformità ai criteri specifici ivi dettati). Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco (da intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad un unico soggetto), quelle per le quali non sia individuabile il prezzo di vendita.

- ✓ valorizzazione delle voci di costo legate alla *trasformazione digitale* dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;
- ✓ previsione di *criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni* e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.
- ✓ previsione di un *tezzo massimo* del contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'*incidenza percentuale del contributo - fino alla misura comunque massima del 50 per cento - sul totale dei ricavi*.

Circa l'*erogazione dei contributi*, i criteri direttivi - posti dalle **lettere f) e g)** - attengono all'omogeneità delle regole di liquidazione per le diverse tipologie di imprese destinate, e alla semplificazione del procedimento amministrativo ("anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio").

Ulteriori criteri direttivi mirano a:

- ✓ l'introduzione di incentivi agli *investimenti in innovazione digitale* dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali (**lettera h)**);
- ✓ l'introduzione di finanziamenti, mediante *bandi annuali*, per *progetti innovativi* presentati da *imprese editoriali di nuova costituzione* (**lettera i)**).

La delega concerne altresì *la rete di vendita*, oggetto della **lettera l)**.

I criteri posti sono:

- ✓ attuazione di *progressiva liberalizzazione* della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, e mitigando gli effetti negativi di breve termine. È da assicurare *parità di condizioni* per gli operatori, anche con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne (e fermo il divieto di abuso di dipendenza economica, sancito dall'articolo 9 della legge n. 192 del 1998), garantendo insieme il pluralismo delle testate presenti nei punti vendita, e con una disciplina delle distribuzione territoriale dei prodotti editoriali che as-

- sicuri ai punti vendita l'accesso alle forniture senza il condizionamento di prestazioni o servizi aggiuntivi;
- ✓ promozione, di concerto con le Regioni, di un regime di *piena liberalizzazione degli orari di apertura* dei punti di vendita e rimozione di quei che ostacoli l'ampliamento dell'assortimento nonché dell'*intermediazione di altri beni e servizi*;
  - ✓ promozione di iniziative di *concentrazione strategica* dei punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali commerciali;
  - ✓ *informatizzazione* delle strutture, onde connettere i punti vendita in una rete integrata capillare nel territorio.

Per i *canali di vendita telematici*, la **lettera m)** prescrive la non discriminazione on-line/off-line circa i prodotti editoriali vendibili e la non limitazione dell'autonomia dell'impresa editoriale nella definizione di contenuti, prezzi, formule commerciali, modalità di pagamenti.

Nell'ambito della delega, si prevede infine l'*incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari* incrementali su quotidiani e periodici **nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali, analogiche o digitali (secondo modifica approvata dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente)**, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative (**lettera n)**).

Quanto al procedimento della delega, i **commi 1 e 3** di questo articolo 2 dispongono che i decreti legislativi siano emanati *entro sei mesi* dalla data di entrata in vigore del disegno di legge.

Essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per lo sviluppo economico.

I **commi da 4 a 6** recano due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente: all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, ed alla ridefinizione dei criteri per il ricorso ai medesimi trattamenti; alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Il termine per l'esercizio di tali deleghe è posto in 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi devono essere adottati secondo le modalità procedurali di cui ai **commi 4 e 8** - le quali prevedono, tra l'altro, per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, anche il parere (sullo schema di decreto) del medesimo Consiglio -. Dall'esercizio delle deleghe in oggetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (**comma 7, secondo periodo**).



## DELEGA SUI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI VECCHIAIA ANTICIPATI PER I GIORNALISTI

Riguardo ai trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, la disciplina di delega prevede, "al fine - come recita il **comma 4** - di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico", i seguenti principi e criteri direttivi (**comma 5, lettera a**):

- l'incremento, "nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico", dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti anticipati in oggetto;
- il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato;
- la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti. Come accennato, nell'ambito delle finalità generali della delega (enunciate al **comma 4**), si fa riferimento altresì alla ridefinizione dei criteri per il ricorso ai prepensionamenti.

Si ricorda che questi ultimi possono riguardare<sup>1</sup> i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale; la pensione in oggetto può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva.

*Parrebbe suscettibile di chiarimento la portata del principio di delega sul divieto di "mantenere" un rapporto lavorativo con il giornalista "che abbia ottenuto" il prepensionamento (lettera a) del comma 5), considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo<sup>2</sup> il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti (dall'ordinamento pensionistico dell'INPGI relativo ai giornalisti professionisti) per la pensione di anzianità.*

## DELEGA PER LA REVISIONE DELLA COMPOSIZIONE E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

La delega per la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti riguarda, in base ai principi e criteri direttivi di cui al **comma 5, lettera b**), il riordino e la razionalizzazione nei seguenti ambiti:

<sup>1</sup> In base alla disciplina di cui all'art. 37 della [L. 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni.

<sup>2</sup> Comma 4 del citato art. 37 della L. n. 416, e successive modificazioni.

- le competenze in materia di formazione;
- i procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione nell'albo, negli elenchi o nel registro<sup>3</sup>, nonché in materia disciplinare ed elettorale. Si prevede, in particolare, di introdurre l'esclusione del "cumulo" tra l'impugnativa presso il Consiglio nazionale delle delibere dei consigli regionali dell'Ordine (in materia di iscrizione o cancellazione suddette o in materia disciplinare) e l'impugnativa presso l'autorità giurisdizionale, ferma restando la possibilità di proporre, dopo il procedimento presso il Consiglio nazionale, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità<sup>4</sup>.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente<sup>5</sup>, le deliberazioni in oggetto, adottate dal Consiglio nazionale, possono essere impugunate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

*Sembrerebbe opportuno valutare, considerata la natura amministrativa (pubblica) del Consiglio nazionale<sup>6</sup>, se il suddetto principio di delega sia compatibile con l'art. 113 della Costituzione, in base al quale contro gli atti della pubblica amministrazione "è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi" e la medesima tutela "non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti".*

*Con riferimento alla formulazione del medesimo principio di delega, sembrerebbe, in ogni caso, opportuno chiarire che, nell'ipotesi di impugnativa presso il Consiglio nazionale, gli eventuali controinteressati possono impugnare in via giurisdizionale la delibera adottata da quest'ultimo organo.*

- il numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di **60 componenti (secondo modifica apportata dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente: il disegno di legge quale giunto in Senato prevedeva un numero massimo di 36 componenti)** di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché titolari (gli uni e gli altri, sia professionisti sia pubblicisti - secondo modifica approvata dalla Commissione Affari costituzionali, laddove il disegno di legge prevedeva tale condizione solo per i giornalisti pubblicisti) di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. **Dei 60 componenti, si prevede (ancor a seguito di modifica approvata nella sede referente) che uno per la componente dei professionisti ed uno per la componente dei pubblicisti (per un totale di 2 unità) siano rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute.**
- l'adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

---

<sup>3</sup> L'albo dei giornalisti è ripartito in due elenchi, relativi, rispettivamente, ai professionisti ed ai pubblicisti (ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L. 3 febbraio 1963, n. 69, mentre l'art. 28 di quest'ultima prevede alcuni elenchi speciali); nel registro si devono invece iscrivere i praticanti "che intendono avviarsi alla professione giornalistica" (art. 33 della medesima L. n. 69).

<sup>4</sup> Secondo la disciplina generale di quest'istituto, posta dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

<sup>5</sup> Cfr. l'art. 63 della citata L. n. 69, e successive modificazioni.

<sup>6</sup> Cfr. l'art. 1, sesto comma, della citata L. n. 69.

Il **comma 7** reca *clausola di copertura finanziaria* per l'attuazione della delega conferita al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico al settore dell'editoria (articolo 2, comma 1), disponendo che alla stessa si provveda nel limite massimo delle risorse disponibili sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, definite dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

Il medesimo comma 7 reca, inoltre, *clausola di invarianza di oneri finanziari* per l'attuazione della delega per la ridefinizione della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (cfr. articolo 2, comma 4 del disegno di legge).

Il **comma 8** reca disposizioni relative alla procedura di adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, le quali vanno a integrare le disposizioni di procedura previste dall'articolo 2, comma 3, per i decreti legislativi di attuazione della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico al settore dell'editoria, e dall'articolo 2, comma 6, per i decreti legislativi di attuazione della delega per la ridefinizione della disciplina dei profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

In particolare vi si prevede che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica (per la quale si rinvia alla illustrazione del precedente comma 7), a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri, siano trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni dalla trasmissione degli schemi, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi, in tal caso, entro 20 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

### Articolo 3

*(Nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici)*

L'**articolo 3** reca disposizioni non già di delega bensì immediatamente precettive. Esse si applicano - prevede il **comma 2** - *a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016*.

In particolare, relativamente al calcolo dei contributi, si dispone che il *contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa* non possa eccedere il *50 per cento* dell'ammontare complessivo dei *ricavi* riferiti alla testata per cui si chiede il contributo (al netto del contributo medesimo). Così il **comma 1, lettera a)**.

La disposizione rende così immediatamente efficace (a decorrere dai contributi 2016) quel che è posto altresì come criterio direttivo della delega (v. articolo 2, comma 2, lettera e), n. 5).

È conseguentemente novellata la corrispondente disposizione del decreto-legge n. 63

del 2012 (suo articolo 2, comma 2, alinea), che prevede per il contributo un diverso 'tetto', dato dall'ammontare dell'erogazione avvenuta con riferimento all'anno 2010.

Ancora, si stabilisce la *soppressione della vigente riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative*, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro.

Tale riserva - disposta dal decreto-legge n. 63 all'articolo 4, secondo periodo, il quale viene pertanto abrogato - risulta pari al 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

In virtù di tale soppressione - disposta dal **comma 1, lettera b)** - la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti.

Riguardo l'erogazione dei contributi, si stabilisce - dal **comma 1, lettera c)** - che le somme da corrispondere annualmente a ciascuna impresa siano erogate in due rate.

La prima rata è versata entro il 30 maggio. **Essa è pari al 50 per cento - secondo modifica approvata dalla Commissione Affari costituzionali - del contributo calcolato "come determinato nel decreto" (non già il 30 per cento del contributo erogato nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, come prevedeva il disegno di legge quale giunto in Senato).**

La seconda rata è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento.

All'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti previdenziali e non deve risultare inadempiente in materia di imposte sui redditi (in esito alla verifica di cui all'articolo 48-*bis* del d.P.R. n. 602 del 1973).

Circa le modalità e la tempistica delle domande per l'ammissione ai contributi: le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, possono essere presentate - prevede il **comma 3** - esclusivamente per via telematica, dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi.

Le domande sono presentate secondo le modalità indicate nel sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, già corredate di parte della documentazione.

Si tratta dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario; il numero dei giornalisti dipendenti associati; la mutualità prevalente; il divieto di distribuzione degli utili; l'anzianità di costituzione e di edizione della testata; la periodicità e il numero delle uscite; l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo (previste dall'articolo 3, comma 11-*ter*, della legge n. 250 del 1990, e dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 266 del 2005; l'iscrizione al registro delle imprese; gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali; la proprietà o la gestione della testata.

La documentazione deve ricomprendere anche un campione di numeri della testata edita.

Si prevede, inoltre, che, nel medesimo termine, le imprese devono far pervenire un campione di numeri della testata edita.

Per l'ulteriore documentazione, rimane fissato il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contribuente.

Si tratta di: bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali; prospetti dei costi e delle vendite.

Tale documentazione integrativa deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il Ministero dell'economia.

In materia di accesso ai contributi: si dispone - dal **comma 4, lettera a)** - l'abrogazione (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge) delle disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, quali recate dall'articolo 1, comma 7-*bis*, del decreto-legge n. 63 del 2012.

Infine, il **comma 4, lettera b)** introduce nell'ordinamento la *definizione di "testata"* – che, come tale, identifica il prodotto editoriale.

La testata è intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva "nella misura in cui" individua una pubblicazione.

A tal fine, la disposizione novella (a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge), l'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, il quale fornisce la definizione e disciplina del "prodotto editoriale".

#### **Articolo 4**

*(Proroga dei termini per l'equo compenso)*

L'**articolo 4** prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. La proroga è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione, costituiti<sup>7</sup> dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato e dalla redazione e pubblicazione di un elenco dei soggetti che rispettino il suddetto parametro. Nella disciplina fino ad ora vigente, la Commissione dura, invece, in carica tre anni e, alla scadenza di tale termine (scadenza verificatasi nel giugno 2016), essa cessa dalle proprie funzioni.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina in oggetto:

- per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
- l'equo compenso deve essere definito, da parte della Commissione, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

<sup>7</sup> Ai sensi della disciplina di cui alla L. 31 dicembre 2012, n. 233, "Equo compenso nel settore giornalistico".

- il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo.

La suddetta Commissione aveva già adottato, in data 19 giugno 2014, una delibera sulla definizione dell'equo compenso, ma essa è stata annullata da una sentenza del TAR per il Lazio (sentenza n. 5054, depositata il 7 aprile 2015), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1076 del 16 marzo 2016.

Riguardo al summenzionato elenco - che riguarda sia i quotidiani e periodici, anche telematici, sia le agenzie di stampa sia le emittenti radiotelevisive -, si ricorda che la mancata iscrizione in esso per un periodo superiore a sei mesi comporta la decadenza dal contributo pubblico in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, fino alla successiva iscrizione.

## Articolo 5

*(Esercizio della professione di giornalista)*

**L'articolo 5** interviene sulla legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante ordinamento della professione di giornalista, modificando l'articolo 45, contenente disposizioni in ordine all'esercizio della professione.

L'articolo 45, nella sua vigente formulazione, prevede quale condizione per l'uso del titolo e l'esercizio della professione di giornalista l'iscrizione nell'albo professionale, sanzionando peraltro penalmente i corrispondenti divieti a norma degli articoli 348<sup>8</sup> e 498<sup>9</sup> del codice penale.

Il disegno di legge sostituisce il riferimento "all'albo professionale", con il richiamo all'iscrizione "nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente".

L'organizzazione territoriale dell'Ordine è su base regionale o interregionale. Ogni consiglio tiene l'albo professionale di categoria, che è ripartito dal 1963 in due elenchi (articolo 1 della legge n. 69 del 1963): *giornalisti professionisti*: "coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista"; *giornalisti pubblicisti*: "coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi". Annessi all'albo dei giornalisti sono alcuni elenchi speciali, in cui vengono iscritti (articolo 28 della legge n. 69): giornalisti stranieri; direttori che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumono la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

---

<sup>8</sup> Art. 348. *Abusivo esercizio di una professione*. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516

<sup>9</sup> Art. 498. *Usurpazione di titoli o di onori*. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'articolo 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Articolo 6

*(Nuove disposizioni per la vendita dei giornali)*

**L'articolo 6** reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali.

Il **comma 1** limita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la previsione - relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate<sup>10</sup> da parte dei punti vendita esclusivi (artt. 2 e 4 d.lgs. 170/2001) - alle "pubblicazioni regolari", in occasione della loro prima immissione nel mercato.

A tal fine, si stabilisce che per pubblicazioni regolari si intendono quelle che sono registrate presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare e che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47<sup>11</sup>.

Le pubblicazioni predette sono regolari se recano stampati sul prodotto - e in posizione visibile - la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.

Per il **comma 2**, le imprese di distribuzione - nel garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta - si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, primo periodo.

## Articolo 7

*(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

**Si tratta di un articolo introdotto nel corso dell'esame referente da parte della Commissione Affari costituzionali.**

**Questo nuovo articolo disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.**

Conseguentemente è stato modificato il titolo del provvedimento in esame.

Il nuovo articolo integra - con l'aggiunta dei commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* - l'[articolo 49](#) del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Con la novella si prevede che l'affidamento in concessione sia di *durata decennale*.

Esso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico (comma 1-*bis*).

---

<sup>10</sup> L'art. 4 del d.lgs. 170/2001 prevede che, nella vendita di quotidiani e periodici, i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita. Sempre con riferimento alla parità di trattamento, si ricorda che l'art. 16 della L. 416/1981 stabilisce che le imprese di distribuzione devono garantire - a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite - il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

<sup>11</sup> Per quanto concerne obblighi previsti dalla L. 47/1948, ulteriori rispetto a quello di registrazione, si ricordano, in particolare, il possesso, da parte del proprietario - o della persona che esercita l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario - dei requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche (art. 4) e la pubblicazione di rettifiche (art. 8).

Le disposizioni successive pongono una disciplina volta a scandire una 'procedimentalizzazione' dell'affidamento in concessione.

Il comma 1-*ter* demanda l'affidamento in concessione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il medesimo decreto approva l'annesso schema di convenzione.

Lo schema di decreto, con annesso schema di convenzione, corredato da una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, è trasmesso, per l'espressione del parere, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, insieme allo schema di convenzione, dopo essere stato sottoposto ai competenti organi di controllo.

Ai sensi del comma 1-*quater*, fino alla data di entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto (comma 1-*quinqües*).

## Articolo 8

*(Norme di coordinamento)*

**L'articolo 8** reca *disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente*.

Il **comma 1** sostituisce la lettera *b*) dell'art. 1, comma 160, primo periodo, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) - recante disciplina della destinazione delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione - al fine di offrirne una formulazione coordinata:

- con l'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame, nella parte in cui dispone l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze anziché nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
- con la lettera *c*) dell'art. 1, comma 2, del provvedimento in esame, la quale dispone che l'importo massimo delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, destinabile al finanziamento del richiamato Fondo, sia pari a 100 milioni di euro annui per il periodo 2016-2018, anziché a 50 milioni di euro come previsto dalla sostituita lettera *b*).

Il **comma 2** dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano determinate le modalità di versamento del contributo di solidarietà nel settore dell'informazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d*), del provvedimento in esame.



Il **comma 3** reca un disposizione transitoria volta ad assicurare l'esecuzione di interventi già programmati a valere sulle risorse statali destinate al sostegno all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale: a tal fine, per l'esercizio finanziario 2016, le richiamate risorse, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1, comma 2, sono mantenute nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

**Il comma 4 - introdotto dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente - si 'connette' alla nuova previsione introdotta nell'articolo 1 circa il *décalage* temporale per la confluenza entro il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delle risorse da corrispondere per i rimborsi spettanti per le riduzioni tariffarie applicate alle case editrici.**

**L'ultima nota breve:**  
[n. 126 - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, A.S. n. 2067 e connessi-A](#)  
Agosto 2016

**nota breve**  
sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagina:  
<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

**[www.senato.it](http://www.senato.it)**